

Francesco Paolo Cirillo

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Docente Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Spettabile
S.U.M.A.I. Napoli

- Al Segretario
- Ai Vice Segretari
- Al Tesoriere

OGGETTO: Ulteriore Riscontro Tassazione Spese Viaggio Specialisti Ambulatoriali.

Come già chiarito, con nota del 21/02/2013 dello Studio, che si allega in copia, è stata sciorinata la questione afferente il **rimborso spese per gli Specialisti Ambulatoriali** anche dalla **Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Civile – T –** con Sentenza n. 6793/15 del 04/03/2015 avverso ricorso n. 10933/2012 proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale.

La Corte ha ritenuto che le **spese di viaggio sostenute dallo Specialista Ambulatoriale**, per i Km percorsi, si debbano considerare quali rimborsi spese e non essere importi da assoggettare all'imposta Irpef, tanto è vero che viene citato nell'ambito del dispositivo l'articolo 35 del DPR 271/2000, che recita che "per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, viene erogato, per ogni accesso, un rimborso spese parametrato ad euro..... per ogni Km percorso dal 01/01/2000".

Concludendo la Corte si è espressa ribadendo il concetto che le somme corrisposte quali emolumenti devono sempre essere assoggettati all'Irpef ai sensi del DPR 597/73 e dell'articolo 48 del T.U.I.R. - 917/1986, mentre le sole spese di rimborso per indennità chilometrica non sono soggette ad alcuna imposta in quanto non sono assimilabili alla retribuzione e quindi respingendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale.

Si sono riscontrati alcuni cedolini, ricevuti, da Specialisti Ambulatoriali, che afferiscono alle tre ASL cittadine e cioè Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud.

Via Michele Tenore 17
80137 Napoli
tel. 081459553 - fax 081441156
3358378699
francescopaolo@studiocirillo.it

Francesco Paolo Cirillo

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Docente Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Per quanto afferisce alla elaborazione del cedolino dell'ASL Napoli 1 Centro, al codice stipendiale 550-700 Rimborso Km-Rimborso Km in extramoenia, si riscontra che non vi è tassazione IRPEF;

Per quanto afferisce alla elaborazione del cedolino dell'ASL Napoli 2 Nord, al codice stipendiale 160-547-548-550 Rimborso Km-Rimborso Km in extramoenia-Rimborso Km per accesso-Accessi, si riscontra che non vi è tassazione IRPEF;

Per quanto afferisce alla elaborazione del cedolino dell'ASL Napoli 3 Sud, al codice stipendiale 2674-2676-2680 Accessi - Rimborso Km, si riscontra che non vi è tassazione IRPEF.

Ovviamente dal riscontro dei cedolini elaborati dalle su indicate ASL cittadine si evidenzia che vi è una differenza tra il totale lordo e il totale previdenziale, questa differenza è proprio data dalle voci su citate.

Come già riscontrato nella nota del 21/02/2013 si ribadisce ancora di più che non vi è stata e non vi è tuttora tassazione sul rimborso delle spese per indennità chilometrica.

Si fa inoltre presente che qualora vi fosse stata erroneamente l'applicazione di tassazione, sia previdenziale che fiscale, in questo caso l'ASL sarebbe stata tenuta ad effettuare una certificazione attestante che questi emolumenti, assoggettati a tassazione, potrebbero essere stati oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R. - DPR n.917/1986, ma si ribadisce ancora che non vi è stata nessun assoggettamento, avendo riscontrato i vari cedolini.

Nel rimanere disponibile per ogni altro eventuale chiarimento in merito si porgono cordialità.

Napoli, li 04/06/2015

Prof. fedé.
Prof. Francesco Paolo Cirillo



Via Michele Tenore 17
80137 Napoli
tel. 081459553 - fax 081441156
3358378699
francescopaolo@studiocirillo.it